

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

Misura 16 “Cooperazione”

***Tipo di operazione 16.8.01
“Elaborazione di piani di gestione forestale”***

INDICE

- 1. Finalità generali**
- 2. Disponibilità finanziaria e massimali di contributo**
- 3. Localizzazione**
- 4. Beneficiari e forme di aggregazione**
- 5. Requisiti soggettivi di ammissibilità dei beneficiari**
- 6. Condizioni di ammissibilità del piano**
- 7. Attività ammissibili**
- 8. Spese ammissibili**
- 9. Attività non ammissibili**
- 10. Spese non ammissibili**
- 11. Periodo di eleggibilità delle spese e criteri di imputazione**
- 12. Presentazione della domanda di sostegno**
- 13. Documentazione allegata alla domanda di sostegno**
- 14. Modifica della domanda di sostegno, rinuncia**
- 15. Criteri di selezione**
- 16. Istruttoria, formazione della graduatoria e concessione**
- 17. Domanda di variante**
- 18. Domanda di comunicazione integrativa**
- 19. Requisiti del piano di gestione forestale, predisposizione degli elaborati ed approvazione**
- 20. Presentazione delle domande di saldo e rendicontazione**
- 21. Istruttoria delle domande di pagamento e liquidazione**
- 22. Controlli**
- 23. Vincoli, revoche e sanzioni**
- 24. Responsabile del procedimento amministrativo e informazioni**

Allegato A - Parametri per il calcolo della spesa massima ammissibile in conformità alla DGR 1537/2015

Allegato B - Elenco dei piani di gestione forestale approvati in Emilia-Romagna e relative scadenze

Allegato C – Elenco dei Comuni ricadenti nelle Aree Interne della Regione Emilia-Romagna

Allegato D – Dichiarazione di interesse a costituire un'Associazione Temporanea d'Impresa

Allegato E – Fac simile dichiarazioni per il possesso dei requisiti dei beneficiari

Allegato F – Fac simile per aggiornamento delle dichiarazioni per il regime de minimis

Allegato G – Fac simile dichiarazioni di assenso dei soggetti partner appartenenti ad un Consorzio forestale

Allegato H – Fac simile dichiarazioni di assenso alla redazione del Piano di gestione forestale (reso dai locatori dei terreni e necessario per i boschi condotti in affitto dai soggetti partner)

Allegato I - Linee guida per la redazione della proposta di indirizzi tecnico-programmatici

Allegato L - Prospetto di comparazione fra preventivi di spesa

Allegato M – Schema esemplificativo dell'elenco dei mappali catastali proposti per il piano di gestione forestale (da presentare in formato excel)

Allegato N – Fac simile dichiarazioni di piena disponibilità del bene

Allegato O – Fac simile dichiarazioni di assenso rispetto al Piano di gestione forestale di cui si chiede l'approvazione

1. Finalità generali

Con il presente avviso la Regione Emilia-Romagna intende avviare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della Misura 16 "Cooperazione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, tipo di operazione 16.8.01 "Elaborazione di piani di gestione forestale".

La Misura 16 "Cooperazione" persegue l'integrazione tra i soggetti beneficiari per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. La Misura favorisce la nascita e l'incentivazione di molteplici forme di cooperazione sulla base della consapevolezza che un lavoro comune determini maggiore efficacia, in risposta ai fabbisogni evidenziati nell'analisi di contesto e impattando sulle priorità e focus area.

Il tipo di operazione 16.8.01 "Elaborazione di piani di gestione forestale" è volta a promuovere la cooperazione tra più soggetti per la redazione di un piano di gestione delle superfici forestali condotte dai soggetti cooperanti.

Il Piano di gestione forestale (sin.: Piano economico, Piano di assestamento forestale) deve programmare nello spazio e nel tempo gli interventi selvicolturali e la gestione sostenibile delle superfici forestali in maniera conforme alla vigente normativa di settore e coerente con i principi della Gestione Forestale Sostenibile e con gli strumenti regionali di pianificazione forestale.

La domanda di sostegno è finalizzata alla redazione di un Piano di gestione forestale unitario tramite il quale verranno successivamente gestite le proprietà boschive.

Tale programmazione sarà oggetto di approvazione da parte della pubblica amministrazione, divenendo vincolante per i soggetti aderenti e beneficiari del contributo, e consentirà un utilizzo più razionale e sostenibile delle risorse forestali.

Il tipo di operazione svolge un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali, sociali e d'innovazione. Il tipo di operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Priorità 5 del Programma di Sviluppo Rurale con riferimento ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e alla green economy e in particolare agli obiettivi della focus area P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

2. Disponibilità finanziaria e massimali di contributo

La dotazione finanziaria assegnata al presente avviso è di € **600.000,00**.

Le domande devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € **3.500,00**.

L'intensità del sostegno è fissata al **100%** della spesa ammessa; il contributo massimo ammesso non potrà superare la soglia di € **100.000,00**.

Le domande che, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica, non raggiungono la spesa ammissibile minima non sono ammesse. Sono ammesse domande che prevedano spese anche superiori a € 100.000,00, fermo restando il tetto di contributo sopra stabilito.

Il massimale di aiuto non potrà comunque superare i limiti dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti in regime "de minimis" ed i contributi saranno concessi ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

3. Localizzazione

Il tipo di operazione è attivabile per piani di gestione forestale ricadenti su tutto il territorio regionale.

4. Beneficiari e forme di aggregazione

L'avviso è destinato a "soggetti collettivi", in coerenza con le finalità della Misura 16 "Cooperazione", che persegue l'integrazione tra i soggetti interessati per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio.

La domanda di sostegno per la redazione del Piano di gestione forestale può essere presentata da Associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) costituite tra due o più soggetti privati conduttori/possessori di superfici boscate. All'interno della A.T.I. dovrà essere individuato un soggetto beneficiario capofila a cui sarà conferito il mandato a presentare la domanda di sostegno. Gli altri soggetti mandanti figurano anch'essi in domanda quali soggetti beneficiari per le spese di loro competenza.

Spetta al soggetto capofila, in qualità di mandatario, affidare il servizio per la redazione del Piano di gestione forestale.

Ove il raggruppamento temporaneo non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti devono comunque costituirlo entro 60 giorni continuativi dalla richiesta che la Regione invierà successivamente all'atto di approvazione della graduatoria.

Il raggruppamento temporaneo deve avere durata almeno fino all'erogazione dei contributi.

La domanda di sostegno per la redazione del Piano di gestione forestale può essere altresì presentata da soggetti di diritto pubblico o privato che, per loro natura, sono da considerarsi intrinsecamente "soggetti collettivi". Sono riconosciuti soggetti beneficiari e idonei a presentare la domanda di sostegno come singolo richiedente:

- i Consorzi forestali costituitosi ai sensi della Legge Regionale n. 30/1981 per i boschi dei propri associati;
- le Proprietà collettive per i propri boschi;
- le Unioni di Comuni per i boschi condotti direttamente o dai Comuni ad esse appartenenti.

I Consorzi forestali possono svolgere la sola funzione di soggetto aggregatore e di supporto tecnico-amministrativo ai propri consorziati, oppure possono essi stessi condurre direttamente una parte o la totalità dei terreni boscati che verranno assoggettati a Piano di gestione forestale.

I piani proposti dai Consorzi e dalle Unioni dovranno riguardare terreni di due o più soggetti: il Piano del Consorzio deve interessare i terreni di almeno due consorziati, il Piano dell'Unione deve interessare i terreni di più Comuni o i terreni condotti dall'Unione stessa e quelli afferenti ad almeno un Comune.

I soggetti beneficiari sono coloro che sosterranno le spese e per i quali viene previsto il pagamento della rispettiva quota del sostegno, essi sono responsabili finanziariamente delle attività che verranno realizzate nell'ambito dell'operazione.

5. Requisiti soggettivi di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato e conforme all'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- essere regolarmente iscritti per attività inerenti al settore agricolo e forestale nel Registro delle Imprese, ovvero nella sezione del Repertorio Economico Amministrativo della Camera

di Commercio territorialmente competente, fatta eccezione per i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione in base alla legislazione vigente;

- essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

La mancanza di uno dei requisiti suddetti da parte dei beneficiari comporterà la non ammissibilità dell'intera domanda.

Ai fini del rispetto delle soglie limite del regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", il legale rappresentante di ogni soggetto beneficiario candidato a ricevere il contributo sottoscriverà nell'ambito della domanda di sostegno una dichiarazione che attesti gli aiuti ottenuti in "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo nella misura in cui, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi il massimale di 200.000 euro stabilito dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

In fase di concessione e di liquidazione degli aiuti i soggetti beneficiari dovranno inoltre risultare in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

6. Condizioni di ammissibilità del piano

Sono ammissibili Piani di gestione di complessi forestali con superficie totale non inferiore a 100 ettari.

L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione dei Piani di gestione da parte della Regione.

Gli aiuti per il Piano di gestione forestale e gli atti riguardanti la sua approvazione potranno riguardare esclusivamente superfici forestali ricadenti in Emilia-Romagna.

Le superfici boscate proposte per i Piani di gestione forestale non potranno essere presenti in più di una domanda di sostegno del presente avviso.

I gestori delle superfici forestali propongono in sede di domanda di sostegno gli "indirizzi tecnico-programmatici" dei Piani. I Piani di gestione forestale dovranno risultare coerenti con gli indirizzi proposti e rispettosi delle eventuali prescrizioni poste dalla Regione durante l'istruttoria finalizzata alla concessione del sostegno. Gli indirizzi tecnico programmatici saranno ritenuti ammissibili se sviluppati in coerenza con:

- il Piano forestale regionale 2014-2020 approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 80/2016;
- i criteri della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) definiti nella Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa di Helsinki (1993);
- gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti nell'area interessata;
- la normativa regionale di riferimento: il Regolamento (Forestale) Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, la Deliberazione della Giunta regionale n. 1537 del 20 ottobre 2015, la Determinazione regionale n. 7001 del 22 aprile 2016 e loro eventuali successive modifiche e integrazioni;
- la normativa dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette eventualmente presenti in concomitanza dei complessi forestali.

Sia per il calcolo delle somme ammissibili a sostegno che per l'attribuzione delle priorità territoriali verranno prese a riferimento le sole superfici forestali che non sono mai state oggetto di assestamento forestale (nuovi piani) e quelle che necessitano di revisione perché hanno il piano

di gestione forestale scaduto o in scadenza entro l'anno 2023 (piani in revisione). Per l'individuazione dei piani attualmente vigenti o scaduti e per le rispettive superfici si dovranno prendere a riferimento gli elenchi di cui all'Allegato B e la cartografia del sistema informativo forestale regionale.

Possono essere accorpate in un unico piano di gestione superfici forestali mai assestate e superfici di piani in revisione appunto nell'ottica di permettere la gestione unitaria di un maggior numero possibile di soggetti cooperanti tra loro. Se ritenuto opportuno e utile per una buona gestione di determinati ambiti territoriali, potranno inoltre essere accorpate ai nuovi piani che verranno realizzati nell'ambito del presente avviso anche ulteriori superfici boscate dotate di piani ancora vigenti e con scadenza successiva al 2023 (anche se per esse non potrà essere riconosciuto alcun contributo e non verranno conteggiate nel calcolo dei punteggi finalizzati alla formazione della graduatoria delle domande di sostegno).

7. Attività ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le attività funzionali alla redazione del Piano di gestione forestale e nello specifico: le verifiche sulle proprietà, i rilievi di campagna (rilievi dendrometrici e descrizioni particellari), l'informatizzazione del Piano, l'eventuale realizzazione di aree campione, la produzione delle bozze dei documenti di Piano da sottoporre ad istruttoria tecnica, la produzione degli elaborati finali del Piano da sottoporre ad autorizzazione riportanti le eventuali correzioni, modifiche ed integrazioni a recepimento di quanto emerso in fase istruttoria.

8. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili, con riferimento alle attività previste al precedente capitolo 7, le spese sostenute per servizi forniti da figure professionali in possesso delle idonee abilitazioni.

Le attività potranno essere avviate a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, a condizione che:

- 1) sia già stato conferito il mandato al capofila con l'atto costitutivo della A.T.I. o, nel caso di domande presentate da soggetti collettivi, con atti degli organi decisionali competenti (a seconda dei casi: con l'Assemblea del Consorzio forestale, l'Assemblea della Proprietà collettiva, con deliberazione dell'Unione di Comuni e delle Giunte dei Comuni eventualmente interessati);
- 2) siano già validi e in essere tutti i titoli di possesso dei beneficiari e quelli degli associati ai Consorzi forestali (si veda il punto 11 del capitolo 13);
- 3) i consulenti siano stati incaricati previa apposita procedura di selezione da effettuarsi con le modalità che seguono.

L'acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del Piano di gestione forestale deve avvenire a seguito dell'esame di almeno tre preventivi richiesti a fornitori diversi e indipendenti tra loro. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata del fornitore, con apposti timbro e firma del fornitore stesso, data di formulazione e periodo di validità. I preventivi dovranno essere confrontabili tra loro, contenere un'offerta circostanziata del servizio proposto, avere data non antecedente di tre mesi a quella di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale (BURERT).

I consulenti interpellati non possono essere individuati tra i soggetti beneficiari, tra i soggetti associati ai Consorzi forestali richiedenti il sostegno o tra i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Nel caso delle A.T.I. tra conduttori privati le spese verranno ripartite con fatture pro-quota tra i diversi soggetti partner sulla base delle attività necessarie per la pianificazione di ciascuna

proprietà e in linea di massima proporzionalmente alle superfici afferenti a ciascun beneficiario; i preventivi saranno invece richiesti cumulativamente per l'intero Piano di gestione forestale dal soggetto capofila designato come mandatario o destinato ad assumere il ruolo di mandatario, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti.

In ogni caso, anche se la scelta non dovesse ricadere sul preventivo con il prezzo più basso, verrà comunque considerata ammissibile la spesa derivante dal preventivo minore.

I beneficiari devono presentare apposito Prospetto di comparazione fra preventivi di spesa con l'indicazione del preventivo scelto e la relativa motivazione (si veda l'Allegato L "Prospetto di comparazione fra preventivi di spesa").

Si specifica che, nel caso il preventivo prescelto non sia quello di minore importo, occorre motivarne la scelta compilando la specifica parte del suddetto Prospetto.

Nel caso i soggetti beneficiari siano Enti Pubblici o Organismi di diritto pubblico tenuti al rispetto della normativa degli appalti (è il caso delle Unioni di Comuni e delle Proprietà collettive di diritto pubblico), i servizi dovranno essere affidati con procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti". In sede di presentazione dell'istanza di sostegno, i beneficiari pubblici dovranno indicare - negli appositi campi della *scheda finanziaria* - gli importi a base d'asta di ogni acquisizione prevista per il Piano. Nel caso il Piano sia ammesso a contributo, l'Ente beneficiario dovrà attivare una procedura di selezione dei fornitori, secondo quanto disciplinato dal citato D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso di "affidamento diretto" l'individuazione del soggetto aggiudicatario deve comunque avvenire a seguito dell'esame di almeno 3 preventivi confrontabili. Una volta selezionati i soggetti aggiudicatari della fornitura dei beni/servizi, il beneficiario deve presentare una comunicazione integrativa all'istanza di sostegno con la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di documentarne la regolarità, modificando la scheda finanziaria sulla base degli eventuali ribassi d'asta.

Ai fini della congruità della spesa e della ragionevolezza dei costi valgono come riferimento i "prezzi" massimi fissati con la D.G.R. n. 1537/2015, che è l'atto che disciplina la metodologia regionale da applicarsi per la redazione dei piani di gestione forestale. Tali prezzi rappresentano la spesa massima ammissibile per unità di superficie boscata per tutti i piani finanziati con il presente avviso.

Le spese calcolate con la metodologia regionale costituiscono anche i costi massimi ammissibili di riferimento per gli importi a base d'asta delle procedure ad evidenza pubblica nel caso vengano affidati i servizi secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a operazioni realizzate direttamente dai beneficiari. Poiché gli interventi previsti sono finanziati al 100% non sono ammessi "contributi sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento", ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/13, par. 1, lett. a).

In base a quanto previsto dall'articolo 69 par. 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili a finanziamento le spese dell'IVA, fatta eccezione per le domande delle Unioni di Comuni in quanto queste ultime rientrano tra i soggetti per i quali l'IVA non è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Il totale delle spese ammesse a finanziamento non potrà comunque superare le spese massime ammissibili calcolate secondo i parametri stabiliti dalla metodologia regionale relativa all'elaborazione dei piani (di cui alla D.G.R. 1537/2015) e dipendenti quindi dal quantitativo di superfici forestali che verranno assestate dal piano di gestione.

Le richieste per importi che in fase di istruttoria risultassero superiori alle spese massime ammissibili calcolate con la metodologia regionale saranno ridotte di conseguenza.

Nell'Allegato A al presente avviso, si riportano i parametri utili al calcolo della spesa massima ammissibile in conformità alla D.G.R. n. 1537/2015, nell'allegato gli importi sono riportati al netto di IVA e riferiti alle sole superfici assimilabili a "foresta".

A tal proposito, si specifica che nell'ambito del presente avviso potranno essere realizzati Piani di gestione forestale riguardanti tutti i beni silvopastorali dei partner; tuttavia, coerentemente con il PSR 2014-2020 e con il Piano Forestale Regionale 2014-2020, il sostegno è riconosciuto per le sole superfici rientranti nella **definizione di "foresta"** di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) n. 1305/13: si intendono quindi **compresi i boschi, l'arboricoltura da legno e la pioppicoltura, sono invece esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura, i terreni arbustati, i terreni saldi, le praterie e i pascoli, le siepi e le formazioni arboree lineari.**

Nell'istruttoria delle domande di sostegno, i controlli sulle superfici rientranti nella definizione di "foresta" e i relativi calcoli delle spese massime ammissibili verranno eseguiti prendendo come riferimento le tipologie forestali e i poligoni della carta "Quadro conoscitivo regionale – Aree forestali - aggiornamento 2014" consultabile tramite la "Cartografia interattiva del Sistema Informativo Forestale regionale" dal sito web <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografia-interattiva-foreste> e distribuita anche come servizio WMS all'indirizzo http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/aree_forestali.

Ai fini della definizione delle spese ammissibili, oltre a quanto disciplinato dal presente Avviso pubblico, si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020" oggetto dell'intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e approvate dal Decreto Ministeriale n.6093 del 6 giugno 2019.

9. Attività non ammissibili

Non sono ammissibili:

- piani di gestione forestale non coerenti con i principi della Gestione Forestale Sostenibile (definiti nella Conferenza Ministeriale di Helsinki del 1993 sulla Protezione delle Foreste in Europa), con le finalità della Focus Area 5E, della Misura 16 e del tipo di operazione 16.8.01 e non conformi a quanto indicato nel presente avviso e alla metodologia regionale di cui alla D.G.R. n. 1537/2015;
- attività ordinarie e comunque non strettamente funzionali alla redazione dei piani di gestione forestale;
- la pianificazione di territori ricadenti fuori dai confini della Regione Emilia-Romagna;
- piani che comportano una spesa ammissibile complessiva inferiore a Euro 3.500;
- piani di gestione di complessi forestali con superficie totale inferiore a 100 ettari;
- attività effettuate successivamente all'approvazione del Piano di gestione forestale.

10. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese:

- per le attività non previste dal presente avviso pubblico;
- per attività funzionali alla redazione del Piano di gestione forestale avviate prima della presentazione della domanda di sostegno;
- per attività avviate prima del conferimento del mandato al soggetto capofila che presenta la domanda di sostegno;
- per attività avviate senza gli assensi dei conduttori e dei proprietari dei boschi che verranno assestati;

- per attività relative a terreni che non siano posseduti e gestiti dai soggetti beneficiari o dagli associati ai Consorzi forestali o dai Comuni delle Unioni che presentano domanda di sostegno;
- sostenute successivamente alla presentazione della domanda di pagamento;
- per l'acquisto di allestimenti o di attrezzature;
- per l'acquisto di terreni e beni immobili;
- per le prestazioni del personale dipendente dei soggetti partner e/o di manodopera aziendale;
- per la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro;
- per il funzionamento e organizzative dei soggetti partecipanti all'aggregazione;
- le spese generali;
- per IVA (fatta eccezione per l'IVA delle Unioni di Comuni) ed altre imposte e tasse;
- che già beneficiano, al momento della concessione del sostegno, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- per l'acquisto di beni e servizi o consulenze forniti da soggetti beneficiari e dai loro dipendenti o dagli associati ai Consorzi forestali richiedenti il sostegno.

11. Periodo di eleggibilità delle spese e criteri di imputazione

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di protocollo della domanda di sostegno.

Per essere ammissibili le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario;
- essere strettamente connesse alle attività previste dalla domanda di sostegno;
- corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria);
- essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto (paragrafo 1, lett. c), co. i) dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013). Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese del Piano, pena la revoca del contributo, i beneficiari come "codice" identificativo dovranno citare sui documenti di spesa il codice CUP che verrà indicato dalla Regione. I soggetti e gli organismi pubblici provvederanno autonomamente alla richiesta del CUP. Per le spese sostenute prima del provvedimento di concessione del sostegno, l'indicazione del CUP è sostituita dal numero di domanda assegnato dalla piattaforma informatica SIAG, le fatture emesse nei confronti delle amministrazioni tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti) dovranno inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- essere pagate con le modalità previste dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020";
- essere rendicontate utilizzando gli appositi supporti informatici predisposti da AGREA per le domande di pagamento nell'ambito del sistema informativo SIAG.

12. Presentazione della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna utilizzando specifica piattaforma del sistema informativo SIAG, resa disponibile nel sito di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>), secondo le procedure definite dallo stesso Organismo Pagatore Regionale nella "PROCEDURA OPERATIVA GENERALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE".

Per le domande delle A.T.I. il mandatario - designato come referente responsabile e capofila - presenterà domanda di sostegno in nome e per conto dei soggetti partecipanti; nel caso di

raggruppamenti non ancora costituiti è consentita la presentazione della domanda di sostegno da parte del soggetto capofila destinato ad assumere il ruolo di mandatario. In domanda di sostegno le spese verranno ripartite tra i diversi conduttori sulla base delle attività necessarie per la pianificazione di ciascuna proprietà e in linea di massima proporzionalmente alle superfici afferenti a ciascun partner.

Le domande di sostegno devono essere presentate con le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale entro le ore 13.00 del 17 febbraio 2020.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno dichiarate non ricevibili/ammissibili.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande di sostegno.

In allegato alla domanda, dovranno essere inseriti mediante upload su SIAG i file e la copia digitalizzata di tutta la documentazione richiesta dall'avviso; eventuali file con dimensioni e formati particolari non accettati dal sistema SIAG, dovranno pervenire, entro la stessa scadenza prevista dall'avviso, tramite PEC all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Presentando la domanda di sostegno, ciascun beneficiario si impegna ad espletare tutte le attività necessarie alla redazione del piano dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

13. Documentazione allegata alla domanda di sostegno

La domanda di sostegno dovrà essere completa dei seguenti allegati.

1. Atti costitutivi di Associazioni temporanee di impresa

Nel caso di **Associazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.) già costituite**, alla domanda dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario con scrittura privata autenticata, completa di numero di repertorio e numero di registrazione. L'atto costitutivo dovrà contenere:

- il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario del raggruppamento, che assume il ruolo di "capofila" e referente responsabile per la presentazione della domanda di sostegno;
- l'elenco dei soggetti mandanti partecipanti al raggruppamento che intendono realizzare il Piano di gestione forestale accettando gli eventuali vincoli da esso derivanti, nonché una stima delle superfici di ciascun partecipante che si intendono inserire nel Piano;
- l'indicazione della partecipazione di ogni singolo partner riportante il dettaglio delle voci di spesa in cui verrà articolata la domanda di sostegno;
- l'impegno da parte dei partner a tenere per tutte le transazioni relative al finanziamento un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile (paragrafo 1, lett. c), co. i) dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- l'esonero della Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra i partecipanti stessi in ordine alla ripartizione delle spese per la redazione del piano e del conseguente contributo regionale.

Nell'ambito dell'atto costitutivo verrà dato mandato al soggetto capofila di:

- individuare ed incaricare i consulenti per le attività necessarie alla realizzazione di un Piano di gestione forestale unitario riguardante le superfici boscate di tutti i partner;
- trasmettere alla Regione Emilia-Romagna e agli altri Enti competenti gli indirizzi tecnico programmatici, la documentazione tecnica successivamente prodotta dai professionisti incaricati e le relative richieste di pareri e Nulla Osta.

Nel caso di **Associazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.) non ancora costituite** è consentita la presentazione della domanda di sostegno da parte del soggetto capofila destinato ad assumere il ruolo di mandatario purché ogni soggetto che intenda aderire alla A.T.I. in qualità di mandante sottoscriva una dichiarazione contenente:

- l'interesse alla redazione del Piano di gestione forestale, accettando gli eventuali vincoli da esso derivanti;
- l'interesse ad aderire al presente avviso, accettando anche gli adempimenti conseguenti;
- l'interesse a conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capofila;
- una stima delle superfici che si intendono inserire nel Piano di gestione forestale e la propria quota di partecipazione.

Nell'allegato D si fornisce un fac simile di riferimento per la dichiarazione di interesse.

Nel caso il progetto del costituendo raggruppamento risulti finanziabile, il mandatario, dovrà presentare copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. entro 60 giorni continuativi dalla richiesta della Regione conseguente all'approvazione della graduatoria.

Resta inteso che il contratto di effettiva costituzione deve contenere tutti gli elementi previsti nei precedenti punti relativi alle "Associazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.) già costituite".

2. Statuto del Consorzio forestale

Per i Consorzi forestali che partecipano come soggetto beneficiario in vece dei propri consorziati deve essere presentato lo Statuto del Consorzio redatto in conformità con gli art. 8 e 9 della L.R. n. 30/1981.

3. Dichiarazione per il possesso dei requisiti

È necessaria la dichiarazione di ciascun soggetto beneficiario in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e all'impegno ad espletare tutte le attività necessarie alla redazione del piano dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario (per i partner mandanti delle A.T.I. è possibile utilizzare il modello di cui all'Allegato E - per il soggetto capofila delle A.T.I., per le Unioni di Comuni, per i Consorzi forestali e per le Proprietà Collettive la sottoscrizione di tale dichiarazione avviene contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno in formato elettronico).

4. Assensi

Nel caso di proprietà pubbliche, di proprietà collettive e di piani promossi dai Consorzi forestali la volontà di provvedere alla redazione del Piano di gestione forestale e di voler aderire al presente avviso dovrà essere esplicitata attraverso un atto dell'organo decisionale competente (ad esempio con la Deliberazione dell'Assemblea degli Utilisti o del Consorzio forestale). Per le domande presentate dalle Unioni di Comuni l'assenso dovrà essere reso anche dai Comuni che conducono boschi che saranno oggetto del piano.

Per le A.T.I. l'assenso si intende reso con la sottoscrizione dell'atto costitutivo di cui al punto 1 o con le dichiarazioni preliminari descritte sempre al punto 1 e dovute dai richiedenti il sostegno in caso di "Associazioni Temporanee d'Impresa (A.T.I.) non ancora costituite".

Per le domande presentate dai Consorzi forestali, in aggiunta alla Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, ogni consorziato che conduce le superfici che saranno incluse nel Piano di gestione forestale dovrà sottoscrivere la dichiarazione (si veda il modello dell'Allegato G) di voler provvedere alla redazione del Piano di gestione forestale accettando gli adempimenti conseguenti all'adesione al presente avviso e gli eventuali vincoli derivanti dall'attuazione del Piano di gestione forestale che verrà approvato.

Nel caso di boschi gestiti da affittuari e comodatari è richiesto altresì l'assenso della proprietà alla redazione del Piano di gestione forestale (dal momento che tale strumento produrrà i suoi effetti per 10 o 15 anni di vigenza e condizionerà l'assetto selvicolturale dei boschi anche nel lungo periodo), si veda il modello dell'Allegato H. Anche nel caso dei Consorzi forestali, se gli associati aderenti all'iniziativa conducono boschi che non sono di loro proprietà, è comunque sempre dovuta anche la dichiarazione di assenso dei proprietari dei terreni.

5. Proposta di indirizzi tecnico programmatici

Gli indirizzi tecnico programmatici contengono le principali finalità e i criteri secondo i quali verranno successivamente sviluppati i piani di gestione forestale. La "proposta di indirizzi tecnico-programmatici" dovrà essere formulata conformemente a quanto riportato nel successivo capitolo 19 e alle linee guida di cui all'Allegato I.

6. Pareri degli Enti competenti

È richiesto il parere dell'Ente competente in materia forestale circa gli indirizzi tecnico-programmatici proposti e, se dovuto, il parere degli Enti di gestione delle Aree protette eventualmente interessati per territorio, in alternativa, dovrà essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto inoltro delle richieste di parere agli Enti di cui sopra.

7. Cartografia vettoriale

Dovrà essere inviata la cartografia vettoriale in formato shapefile dei limiti del complesso forestale che verrà assestato con il piano di gestione forestale (è richiesto il sistema di riferimento ETRS89 - coordinate piane nel fuso UTM32 – EPSG 25832).

8. Piano dei costi

La domanda di sostegno comprende il piano dei costi delle attività di competenza di ciascun soggetto beneficiario: nel piano dei costi verranno quantificate le spese preventivate, coerentemente alle indicazioni del capitolo 8 "Spese ammissibili". Tutte le spese preventivate dovranno trovare corrispondenza nel quadro del sistema SIAG relativo agli investimenti.

9. Preventivi di spesa

Per valutare la ragionevolezza dei costi, in conformità a quanto riportato al precedente capitolo 8 "Spese ammissibili", **dovranno essere presentati almeno 3 preventivi analitici per ogni acquisizione di servizi o consulenze** previsti per il Piano. Dovranno altresì essere compilati e presentati i prospetti di comparazione fra preventivi seguendo gli schemi di cui all'Allegato L. Nel caso in cui si proceda ad assegnare gli incarichi con procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti", il beneficiario non dovrà presentare i preventivi, ma per ogni acquisizione dovrà avere come riferimento i "prezzi" massimi fissati con

la D.G.R. n. 1537/2015, e indicare **nel piano dei costi** gli importi a base d'asta relativamente alla procedura di selezione che verrà adottata.

10. Elenchi dei mappali catastali

Per ogni gestore/possessore di superfici forestali dovrà essere allegato in formato excel (.xls) l'elenco dei mappali catastali che saranno assestati attraverso il piano di gestione forestale che si intende realizzare. I consorzi forestali che presentano domanda in vece dei propri consorziati dovranno consegnare i file di excel con elenchi separati per ogni singolo consorziato. Nell'allegato M si riporta uno schema esemplificativo delle informazioni richieste che dovranno essere raccolte e consegnate in formato tabellare su foglio elettronico (formato Excel o equivalente), nelle pagine web regionali dedicate al presente avviso verrà reso disponibile un analogo "modello" in formato Excel.

11. Titoli di possesso

Nel caso di superfici forestali gestite da conduttori, non proprietari (es. superfici condotte in affitto) dovrà essere dimostrabile il titolo di possesso da parte dei conduttori interessati al piano di gestione forestale. I soggetti beneficiari non sono tenuti ad allegare alla domanda di sostegno alcun titolo di possesso in quanto gli stessi titoli dovranno già risultare caricati nei rispettivi fascicoli aziendali dell'Anagrafe delle Aziende Agricole. Per gli appartenenti ai consorzi si dovrà invece allegare la documentazione attestante il titolo di possesso (contratto di affitto/comodato o altra documentazione equivalente) delle superfici di cui sono conduttori, ma non proprietari; anche per terreni di proprietà, in presenza di più comproprietari o a fronte di eredità non ancora censite e verificabili tramite visura catastale, la piena disponibilità del bene dovrà essere attestata con apposita dichiarazione (si vedano i modelli dell'Allegato N).

Per quanto riguarda il rispetto dei massimali previsti per il regime de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013, nella domanda di sostegno dovrà essere compilato l'apposito quadro dichiarativo degli aiuti eventualmente concessi ai beneficiari in regime de minimis nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

Ogni beneficiario è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti "de minimis" nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:

- https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

La dichiarazione relativa ai contributi "de minimis", contenuta nella domanda di sostegno, dovrà essere aggiornata dal beneficiario in caso di modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda nel più breve tempo possibile, secondo lo specifico modello (Allegato F).

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, al fine di consentire la corretta compilazione della stessa, nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole dovrà risultare aggiornato il fascicolo aziendale di ciascun soggetto beneficiario nel rispetto di quanto previsto al precedente capitolo 5.

Tutta la documentazione prodotta potrà essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, a condizione che sia allegata una procura generale o speciale ovvero un decreto/delibera, da cui si evincano i poteri di firma del delegato sottoscrittore.

Dovranno essere allegate le copie del documento di identità - in corso di validità – di ciascun firmatario delle dichiarazioni sostitutive e degli assenti di cui sopra. In alternativa i documenti possono essere sottoscritti con firma digitale.

Per i documenti che vengono allegati in copia (ad es. le dichiarazioni sostitutive, i preventivi, ecc.) i beneficiari dovranno dichiarare in domanda di essere in possesso degli originali da cui sono state prodotte le copie allegate e di poterli mettere a disposizione dell'autorità competente per i controlli.

I modelli della documentazione da presentare e gli altri documenti allegati al presente avviso potranno essere perfezionati o integrati da ulteriori documenti attraverso specifica determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

14. Modifica della domanda di sostegno, rinuncia

Entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, i richiedenti possono modificare la domanda di aiuto già presentata.

Dopo la data di scadenza, è possibile modificare la domanda di sostegno solo nel caso di errori palesi previa trasmissione della relativa documentazione, che sarà oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che sono errori palesi gli errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dai richiedenti che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Non sono considerati errori palesi, al momento della presentazione della domanda e quindi non sanabili:

- mancata presentazione delle dichiarazioni di interesse a costituire le A.T.I. (dovute per i raggruppamenti non ancora costituiti – si veda il punto 1 del capitolo 13);
- mancata presentazione delle dichiarazioni di assenso degli appartenenti ad un Consorzio forestale (si veda il punto 4 del capitolo 13);
- mancata apposizione delle firme sui predetti documenti;
- mancata apposizione della firma digitale del soggetto capofila sulla domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione del CUAA dei beneficiari;
- errata o mancata indicazione della partita IVA dei beneficiari;
- mancata compilazione del piano dei costi;
- mancata consegna degli indirizzi tecnico programmatici;
- mancata consegna dei file della cartografia vettoriale dei confini delle superfici da sottoporre a Piano di gestione forestale.

Rinuncia

Il ritiro totale della domanda di sostegno, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, è possibile in qualsiasi momento secondo le modalità indicate da AGREA nella citata "Procedura Operativa Generale per la presentazione delle domande". La rinuncia deve essere oggetto di comunicazione al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna.

Dopo l'atto di concessione, uno o più partner potranno rinunciare al Piano di gestione forestale, a condizione che ciò non provochi una diminuzione del punteggio attribuito al Piano tale da determinare l'esclusione dalla graduatoria delle domande finanziate o vengano meno le condizioni per l'accesso al contributo (numero minimo di soggetti cooperanti, spesa minima ammissibile e superficie minima), pena la revoca del contributo per l'intero Piano.

15. Criteri di selezione

I principi che orienteranno la selezione sono i seguenti:

- superficie boscata dei complessi forestali interessati dai piani di gestione;
- capacità di aggregazione e di superamento della frammentazione delle proprietà forestali in termini di numero di conduttori/possessori forestali cooperanti (in caso di consorzio forestale vengono conteggiate le singole proprietà consorziate);
- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete Natura 2000, i Parchi e le Riserve naturali, ambiti di tutela del paesaggio individuati dal PTPR e dal D.lgs. 42/2008;
- priorità territoriali per le Aree interne

secondo i criteri di seguito definiti:

PRINCIPI DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE			
	Punti		Punti
A Superficie boscata dei complessi forestali interessati dai piani di gestione	28	1 PUNTO ogni 50 ettari di bosco interessati dal Piano di gestione forestale (fino ad un max di 28 punti)	da 1 a 28
	Punti		Punti
B Capacità di aggregazione e di superamento della frammentazione delle proprietà forestali in termini di numero di conduttori/possessori forestali cooperanti (in caso di consorzio forestale vengono conteggiate le singole proprietà consorziate)	28	1 PUNTO ogni 2 gestori coinvolti dal Piano di gestione forestale (fino ad un max di 28 punti)	da 1 a 28
	Punti		Punti
C Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete Natura 2000, i Parchi e le Riserve naturali, ambiti di tutela del paesaggio individuati dal PTPR e dal D.lgs. 42/2008	34	Il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) nei Siti di Rete Natura 2000	16
		Punteggio “base” per le Aree protette Il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) nei Parchi o nelle Riserve dell'Emilia-Romagna	9
		Punteggio “aggiuntivo” per le Aree protette Il Piano di gestione forestale	3

		interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) in Aree protette (Parchi e Riserve) che hanno già approvato gli strumenti di pianificazione e regolamentazione (LR 6/05)	
		Il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) in una delle seguenti tutele: - art. 19 del PTPR, - art. 25 del PTPR, - art. 136 del Codice dei Beni Culturali Dlgs. 42/2004	6
	Punti		Punti
D Priorità territoriali per le Aree interne	5	Punteggio “base” Il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) nei Comuni area progetto delle Aree interne	5
TOTALE PUNTI	95		95

A parità di punti totalizzati ha la precedenza il Piano di gestione forestale con maggior superficie boscata rientrante nella definizione di “foresta” di cui all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13.

Principi di selezione e criteri di valutazione

A - Superficie boscata dei complessi forestali interessati dai piani di gestione (Punti max 28)

Verrà attribuito 1 PUNTO ogni 50 ettari di bosco interessati dal Piano di gestione forestale (fino ad un max di 28 punti).

B - Capacità di aggregazione e di superamento della frammentazione delle proprietà forestali in termini di numero di conduttori/possessori forestali cooperanti (in caso di consorzio forestale vengono conteggiate le singole proprietà consorziate) (Punti max 28)

La capacità di aggregazione sarà valutata 1 PUNTO ogni 2 gestori coinvolti dal Piano di gestione forestale (fino ad un max di 28 punti).

C - Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi in particolare le aree comprese nella Rete Natura 2000, i Parchi e le Riserve naturali, ambiti di tutela del paesaggio individuati dal PTPR e dal D.lgs. 42/2008 (Punti max 34)

Verranno attribuiti 16 PUNTI se il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti

almeno per metà (50%) nei Siti di Rete Natura 2000.

Verranno attribuiti 9 PUNTI se il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) nei Parchi o nelle Riserve dell'Emilia-Romagna (Punteggio “base” per le Aree protette).

Verranno attribuiti 3 PUNTI se il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) in Aree protette (Parchi e Riserve) che hanno già approvato gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui alla LR 6/05 (Punteggio “aggiuntivo” per le Aree protette).

Verranno attribuiti 6 PUNTI se il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) in una delle seguenti tutele:

- art. 19 del PTPR,
- art. 25 del PTPR,
- art. 136 del Codice dei Beni Culturali Dlgs. 42/2004.

D - Priorità territoriali per le Aree interne (Punti max 5)

Verranno attribuiti 5 PUNTI se il Piano di gestione forestale interessa superfici forestali ricadenti almeno per metà (50%) nei Comuni area progetto delle Aree interne (Punteggio “base” per le Aree interne).

Per l'attribuzione delle priorità verranno utilizzati gli elementi dichiarati nella domanda, nei relativi allegati e nella documentazione inviata a supporto di quanto attestato; in particolare per l'attribuzione delle priorità territoriali e per quelle relative alla superficie boscata farà fede la perimetrazione in formato shapefile dei confini del piano di gestione forestale, al netto di eventuali superfici ritenute non ammissibili.

16. Istruttoria, formazione della graduatoria e concessione

La competenza dell'istruttoria di ammissibilità e di valutazione delle domande di sostegno presentate a valere sul presente avviso spetta al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna.

Entro 120 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande il Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna provvede:

- a verificare la ricevibilità delle domande, con riferimento, in particolare, al rispetto dei tempi di presentazione delle medesime, alla completezza dei dati e della documentazione presentata;
- all'esame di ammissibilità delle domande ritenute ricevibili, dei Piani presentati e della documentazione di supporto ad essi allegata;
- a quantificare la spesa ammissibile a sostegno (verifica della congruità della spesa e della ragionevolezza dei costi, rispetto dei massimali stabiliti per il regime “de minimis”);
- ad attribuire a ciascuna domanda i punteggi spettanti in coerenza con i criteri di selezione di cui al presente avviso.

La valutazione delle domande presentate potrà comprendere, oltre all'esame degli elaborati presentati, anche verifiche con strumenti GIS e controlli con l'ausilio di banche dati regionali.

In fase istruttoria, al fine della valutazione dei costi ammissibili per la redazione del Piano di gestione forestale, viene calcolata l'entità delle superfici forestali tramite la sovrapposizione della cartografia vettoriale dei limiti delle proprietà (consegnata in allegato alla domanda di finanziamento) con la cartografia regionale “Quadro conoscitivo regionale – Aree forestali - aggiornamento 2014”.

Sulla base della medesima sovrapposizione vengono anche calcolati i punteggi della graduatoria attribuibili per il criterio di selezione “superficie forestale interessata”.

Nell'istruttoria per ogni partner verranno altresì verificati a campione i titoli di possesso dei terreni oggetto del Piano di gestione forestale con riferimento agli elenchi dei mappali catastali presentati in allegato alla domanda di sostegno; per i soggetti beneficiari saranno ritenute ammissibili a finanziamento le superfici dei mappali con titolo di possesso coerente con ciò che è dichiarato e validato nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe delle Aziende Agricole.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Responsabile del procedimento potrà:

- richiedere il perfezionamento della documentazione tecnica presentata in particolare per quanto riguarda la rettifica di errori materiali evidenziatisi con l'esame della documentazione e della cartografia digitalizzata, la rettifica/integrazione dei documenti necessari a specificare il consenso da parte dei proprietari e degli altri aventi diritto sulle superfici boscate che verranno pianificate;
- proporre modifiche, adeguamenti e prescrizioni tecniche in merito a quanto prospettato dagli indirizzi tecnico programmatici del Piano.

Nel caso di progetti ritenuti non ammissibili, il Responsabile del provvedimento provvede ad espletare, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo (art. 10-bis. Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.), gli adempimenti concernenti il contraddittorio con gli interessati circa i motivi ostativi all'accoglimento della loro istanza. In questi casi, infatti, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del procedimento deve comunicare tempestivamente ai richiedenti il sostegno (istanti) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria delle domande pervenute.

La non ammissibilità della domanda può essere disposta anche a causa di indirizzi tecnico programmatici insufficienti rispetto ai contenuti richiesti o non conformi alla metodologia regionale, alla normativa e agli strumenti di pianificazione vigenti.

Per le domande ammissibili si eseguiranno le verifiche in ordine all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”. In esito alle verifiche si provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite “de minimis”.

A conclusione delle precedenti fasi, verrà formulata una proposta di graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili.

Il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente approva la graduatoria delle domande presentate, sulla base delle proposte conclusive formulate in istruttoria; contestualmente sono individuate le eventuali domande risultate non ricevibili o non ammissibili.

In relazione alle risorse pubbliche rese disponibili nel presente avviso, saranno individuate le domande ammesse all'aiuto nel rispetto dell'ordine determinato dalla graduatoria approvata.

I progetti verranno finanziati integralmente nell'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso la dotazione finanziaria non sia disponibile per finanziare l'ultimo Piano in posizione utile, non si procederà al finanziamento parziale dello stesso.

L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I provvedimenti con gli esiti di istruttoria sono successivamente comunicati tramite PEC ai soggetti capofila delle domande che risultano in posizione utile in graduatoria. Nella comunicazione la Regione si esprime anche in merito agli indirizzi tecnico programmatici proposti fornendo eventuali osservazioni agli indirizzi stessi e specifiche prescrizioni tecniche per la realizzazione dei piani. I beneficiari dovranno attenersi a tali indicazioni, pena la mancata approvazione dei piani di gestione forestale e la revoca degli aiuti concessi.

Entro 60 giorni continuativi dal ricevimento di tale comunicazione, dovrà essere confermata tramite PEC al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della Montagna (all'indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it) l'intenzione di realizzare il Piano accettando le eventuali riduzioni di spesa ammissibile nonché le prescrizioni e le osservazioni agli indirizzi tecnico programmatici.

Per le A.T.I. in posizione utile in graduatoria che non si erano ancora costituite in fase di presentazione della domanda di sostegno si dovrà procedere alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche la copia dell'atto costitutivo dovrà essere consegnata entro 60 giorni continuativi dalla comunicazione di cui sopra e verrà sottoposta a debita istruttoria.

La mancata conferma entro il termine di 60 giorni o la mancata sottoscrizione (per le A.T.I. non ancora costituite) dell'atto costitutivo comportano la perdita del finanziamento e le corrispondenti risorse potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Alla ricezione delle conferme e degli atti costitutivi il Direttore Generale Cura del territorio e dell'ambiente provvede con proprio atto alla concessione del contributo.

Ciascun beneficiario (mandatario e mandanti in caso di A.T.I.) è obbligato ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione del piano dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Entro 450 giorni dall'atto di concessione dovranno essere presentati gli elaborati delle proposte di piano, entro 720 giorni dovrà essere presentata la domanda di pagamento a saldo.

In linea generale le attività potranno essere avviate, previo affidamento dei servizi, già nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data del provvedimento di concessione. Per le A.T.I. saranno ritenute ammissibili le sole attività avviate dopo che sia stato conferito il mandato al capofila con la sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio di concessione sulla domanda di sostegno, nel caso di non ammissibilità o non finanziabilità della domanda di sostegno, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari.

Obblighi di pubblicità

Ad avvenuta concessione del contributo, tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono pubblicarvi una breve descrizione delle attività in corso di realizzazione, conformemente alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1630 del 7 ottobre 2016. In applicazione della medesima direttiva, le intestazioni degli elaborati che verranno prodotti dovranno riportare il riferimento al sostegno e gli emblemi istituzionali richiesti dalla medesima D.G.R. n.1630/2016.

17. Domanda di variante

Sono considerate varianti le modifiche al Piano che comportano cambiamenti degli elementi e dei parametri che hanno reso finanziabile il piano, riconducibili a modifiche sostanziali tecniche o modifiche della tipologia di spese.

Si considerano modifiche sostanziali tecniche le seguenti ipotesi:

Qualora, in fase di stesura della cartografia definitiva del Piano di gestione forestale, risultassero necessari aggiustamenti cartografici e modifiche ai confini del Piano tali da discostarsi per più del 10% della superficie dai limiti delle proprietà consegnati al momento della domanda.

Qualora risultasse necessario modificare l'elenco dei mappali catastali interessati dal Piano di gestione forestale tanto da discostarsi da quanto consegnato al momento della domanda per più del 10% del numero totale dei mappali.

Modifiche tipologia di spese:

Non è possibile alcuna modifica del piano dei costi che comporti un aumento dell'importo originariamente concesso per l'intero Piano o dell'importo concesso al singolo beneficiario. Sono da considerarsi varianti, e pertanto vanno previamente autorizzate dalla Regione, le modifiche al piano dei costi che comportino riduzioni che complessivamente siano maggiori del 10% del totale dell'importo concesso.

Le varianti, al pari delle domande di sostegno, devono essere presentate dal beneficiario (per le A.T.I. dal solo soggetto capofila) tramite la piattaforma SIAG secondo le modalità previste dalla Procedura Operativa Generale al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

La richiesta deve essere presentata preliminarmente all'avvio delle attività oggetto di variazione. L'istruttoria in merito alla richiesta di variante dovrà concludersi entro 90 giorni dalla richiesta.

Qualora la variante venga richiesta per attività da svolgersi in prossimità della scadenza temporale prevista per la consegna delle proposte di Piano, contestualmente alla variante dovrà essere richiesta anche la proroga della consegna degli elaborati; la richiesta di variante dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dal termine fissato in fase di concessione per la presentazione delle proposte di Piano.

Alla domanda di variante dovrà essere allegata una breve relazione che descriva le modifiche proposte e quant'altro possa essere utile alla valutazione della domanda stessa o comunque necessario a determinarne la sua ammissibilità.

Qualora la variazione comporti significative modifiche all'assetto progettuale del raggruppamento, in sede di autorizzazione regionale potrà essere richiesta la revisione dell'atto costitutivo del A.T.I., attraverso la sottoscrizione di una nuova scrittura privata. Tale scrittura non sarà comunque necessaria qualora nell'atto costitutivo del raggruppamento sia stato conferito al soggetto mandatario specifico mandato ad apportare ogni variante ivi comprese quelle da sottoporre all'approvazione regionale.

Nelle A.T.I. sono consentite varianti esclusivamente nell'ambito della singola quota progettuale approvata dalla Regione e pertanto a ciascun beneficiario è consentita la variazione all'interno della propria quota di spesa. Non sono comunque ammesse variazioni in aumento della quota assegnata con il piano dei costi al singolo beneficiario e modifiche nella ripartizione delle quote di partecipazione tra i beneficiari, fatti salvi i casi disciplinati dal presente Avviso.

Variazioni dei beneficiari e disposizioni in caso di subentro

È sempre necessario presentare apposita istanza in caso di subentro di nuovi soggetti beneficiari nella conduzione dei boschi oggetto di pianificazione.

La variazione dei beneficiari e il conseguente subentro da parte di un altro soggetto è ammissibile solo dopo che è stato approvato l'atto di concessione del contributo ed è possibile limitatamente ai seguenti casi:

- a) variazione della ragione sociale o della forma giuridica nel caso in cui ciò comporti un cambiamento di CUA;A;
- b) fusione per incorporazione del soggetto beneficiario;
- c) subentro di un nuovo gestore di superfici boscate condotte in affitto o in comodato dai beneficiari.

In tali ipotesi il subentro è ammesso purché il soggetto subentrante:

- a) sia in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo;
- b) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito tale da determinare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- c) si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal beneficiario iniziale.

In caso di subentro di un partner beneficiario, entro 30 giorni dalla data dell'evento, il capofila dovrà presentare a SIAG apposita domanda di variante ed inserire nel SIAG, mediante upload di file, gli atti attestanti l'avvenuta variazione, debitamente registrati.

In tale ipotesi è necessario presentare l'aggiornamento dell'atto costitutivo dell'A.T.I..

I contributi sono erogati al soggetto sostituito e al soggetto subentrante in ragione delle rispettive spese sostenute e coerentemente a quanto stabilito dal provvedimento di concessione.

Per le superfici condotte dagli associati ai Consorzi forestali, in caso di subentro nella gestione da parte di un nuovo associato al Consorzio forestale (ad esempio per un nuovo contratto di affitto o comodato), le superfici boscate che cambiano conduttore potranno comunque rientrare nel Piano di gestione forestale e saranno riconosciute ai fini della liquidazione delle spese del Consorzio purché prima dell'istanza di chiusura del progetto venga presentata apposita variante alla domanda di sostegno.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si rimanda a quanto stabilito nella "Procedura operativa generale" approvata da AGREA.

Rinuncia, ritiro o fallimento

Dopo l'atto di concessione, uno o più partner potranno rinunciare al Piano di gestione forestale, a condizione che ciò non provochi una diminuzione del punteggio attribuito al Piano tale da determinare l'esclusione dalla graduatoria delle domande finanziate o vengano meno le condizioni per l'accesso al contributo (numero minimo di soggetti cooperanti, spesa minima ammissibile e superficie minima), pena la revoca del contributo per l'intero Piano.

Nel caso di ritiro o fallimento del soggetto capofila (il mandatario, nel caso delle A.T.I.) la Regione dispone la revoca dell'intero contributo concesso per la realizzazione del Piano e pertanto con effetto nei confronti di tutti i partecipanti al piano stesso.

Tali ipotesi sono oggetto di apposita comunicazione al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Istruttoria della domanda di variante e concessione

Le varianti richieste saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Le varianti alle domande di sostegno sono autorizzate con atto motivato del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente nei limiti consentiti dal presente avviso e dalla normativa vigente per sopravvenute disposizioni normative e/o per causa di forza maggiore, a causa di subentri, nonché per necessità o opportunità di natura tecnica a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali previste dal PSR e con le prescrizioni eventualmente emanate;
- non provochino una diminuzione del punteggio attribuito tale da determinare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

In ogni caso la variante non potrà comportare l'aumento dell'importo della spesa ammessa al sostegno e del relativo contributo concesso.

Nei casi in cui la variazione non rientri nelle casistiche sopradescritte per le quali deve essere fatta apposita richiesta di variante, fatta salva l'opportunità di comunicare preventivamente ogni modifica che si intende apportare al Piano, la verifica dei requisiti di ammissibilità della variazione avverrà in fase di controllo amministrativo della domanda di pagamento. Rimane impregiudicata la facoltà, da parte dell'Amministrazione, di contestare l'ammissibilità totale o parziale della variazione e di proporre eventuali riduzioni del contributo.

18. Domanda di comunicazione integrativa

I beneficiari tenuti al rispetto della normativa degli appalti pubblici, una volta selezionati i soggetti aggiudicatari di servizi, consulenze e incarichi professionali devono presentare tramite il SIAG la domanda di comunicazione integrativa contenente tutta la documentazione relativa alle procedure adottate al fine di documentarne la regolarità, con la eventuale rimodulazione del quadro economico conseguente ai ribassi ottenuti.

In particolare, per ogni procedura di selezione adottata dovrà essere compilato il quadro relativo alla procedura d'appalto, allegando:

- gli atti e i verbali;
- check-list di autovalutazione firmata digitalmente (versione vigente al momento di presentazione della domanda) e corredata della documentazione di supporto per ciascuna voce;
- attestazione del beneficiario che "la procedura adottata è stata quella dichiarata in domanda di sostegno e rispettosa della normativa italiana e unionale in materia", come riportato nella check-list di cui sopra;
- nel caso di "affidamento diretto" è necessario comunque presentare la documentazione comprovante l'avvenuta selezione basata sull'esame di almeno 3 preventivi confrontabili.

Sulla piattaforma SIAG gli importi delle spese oggetto di ribasso dovranno essere ridefiniti nel quadro relativo agli investimenti, adeguandoli alle risultanze economiche della procedura di affidamento.

Le somme che si rendessero eventualmente disponibili in seguito alla selezione dei contraenti non possono in nessun caso essere utilizzate per l'esecuzione di ulteriori servizi o per coprire lievitazioni di costi rispetto a quanto già aggiudicato, ma potranno essere destinate dalla Regione Emilia-Romagna al finanziamento di altri Piani ritenuti ammissibili, secondo l'ordine della graduatoria.

Istruttoria della comunicazione integrativa

Saranno oggetto di controllo da parte del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna:

- la conformità degli interventi con gli obblighi derivanti dalla legislazione UE, dalla legislazione nazionale o dal Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento a quelli in materia di appalti pubblici;
- la verifica dell'ammissibilità, della ragionevolezza delle spese e degli eventuali ribassi di gara.

Lo stesso Servizio esegue l'istruttoria, compila la checklist presente all'interno del modulo SIAG, con i contenuti previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1424/2019, e notifica al beneficiario l'esito del controllo sulla procedura di aggiudicazione.

Il controllo suddetto non sospende l'iter procedurale e pertanto rimane nella facoltà del beneficiario la scelta di procedere alla stipula dei contratti ed all'effettuazione del servizio anche prima di ricevere l'esito del controllo.

Nel caso di inadempienze sugli appalti pubblici trovano applicazione il D.M. 10255 del 22/10/18 come stabilito dall'art. 21 del D.M. del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", e la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424/2019.

19. Requisiti del Piano di gestione forestale, predisposizione degli elaborati ed approvazione

Possono essere redatti sia Piani per superfici forestali per le quali non è mai stato approvato un piano di assestamento, che revisioni di piani scaduti e di piani in scadenza. La revisione di Piani non ancora scaduti sostituisce i precedenti piani dalla data di esecutività dell'atto di approvazione dei nuovi piani di gestione. Nuove superfici possono essere pianificate unitamente a superfici forestali già gestite in passato con piano di assestamento.

A titolo indicativo si illustrano di seguito i principali criteri di omogeneità rispetto ai quali appare opportuno accorpare le proprietà in un progetto unitario di pianificazione:

- proprietà confinanti tra loro;
- complessi forestali ricadenti nel medesimo bacino idrografico o su versanti dello stesso crinale o rilievo montuoso;
- complessi forestali ricadenti nella medesima area protetta e/o sito della Rete Natura 2000;
- complessi forestali ricadenti nei territori di competenza del medesimo ente forestale (Comuni e loro Unioni come definiti dal comma 6, art. 8 della L.R n. 13/2015);
- boschi appartenenti ad una unica proprietà, ma gestiti da diversi conduttori affittuari, comodatari e/o dagli stessi proprietari;
- conduttori che perseguono una selvicoltura finalizzata alla produzione di particolari assortimenti legnosi e prodotti non legnosi con determinate caratteristiche tecnologiche e merceologiche.

La metodologia per l'elaborazione dei Piani di gestione forestale è definita dalla D.G.R. n. 1537/2015, dalla Det. n. 7001/2016 e da quanto previsto dal Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018, fatte salve eventuali successive integrazioni e modifiche dei dispositivi di cui sopra che potrebbero rendersi necessarie anche a fronte degli attesi decreti attuativi di recepimento del recente Testo unico forestale di cui al D.Lgs n. 34/2018.

La "proposta di indirizzi tecnico-programmatici" presentata con la Domanda di sostegno dovrà essere redatta secondo le linee guida di cui all'Allegato I. La proposta dovrà contenere una relazione tecnica circa le caratteristiche dei soprassuoli forestali che verranno assestati in relazione

all'ambiente e alla pianificazione territoriale vigente, la relazione dovrà inoltre indicare sinteticamente le principali finalità del piano di gestione forestale, il programma generale di gestione dei boschi, le azioni avviate e quelle previste, le eventuali macchine ed attrezzature possedute; inoltre si dovrà specificare anche il livello di approfondimento previsto per i rilievi dendro-auxometrici e quali elaborati “opzionali” verranno prodotti a complemento dei contenuti minimi indicati nella metodologia regionale come obbligatori per tutti i Piani di gestione forestale. Per quanto riguarda gli elaborati “opzionali” di cui sopra, nell’ambito del presente avviso si intendono sempre necessarie le carte del mosaico catastale e l’elaborazione dei dati catastali e delle qualità di coltura corrispondenti (si veda il successivo punto 4), tali dati faranno fede in sede di liquidazione finale per quanto riguarda le superfici forestali pianificate e le relative spese massime ammissibili; dovranno altresì essere forniti gli shapefile dei mappali catastali interessati dal piano.

Per le domande ammesse al sostegno, la Regione esprime una valutazione in merito agli indirizzi tecnico-programmatici proposti definendo, se necessario, eventuali prescrizioni riguardanti la redazione del piano di gestione forestale, in particolare laddove negli indirizzi tecnico-programmatici proposti si rilevino eventuali incongruenze rispetto alla normativa e agli strumenti di pianificazione vigenti e si ravvisi la necessità di determinati elaborati non già previsti dai proponenti; si terrà conto dei pareri pervenuti dall’Ente competente in materia forestale e dagli Enti di gestione delle Aree protette eventualmente interessati per territorio.

I tecnici incaricati procederanno con i necessari rilievi di campagna e alla redazione del piano conformemente a quanto previsto dalla metodologia regionale e adeguandosi a quanto stabilito in fase di concessione.

Entro 450 giorni continuativi dall’atto di concessione del finanziamento dovranno essere prodotti e consegnati gli elaborati delle proposte di piano e tutti gli altri documenti funzionali all’istruttoria di approvazione del piano di gestione forestale. Il materiale di cui sopra deve essere consegnato dal soggetto beneficiario “capofila” tramite PEC al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della Montagna all’indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Contestualmente, qualora non fossero già stati acquisiti precedentemente, dovranno essere richiesti i pareri degli Enti competenti (parere dell’Ente forestale, Nulla Osta e parere sulla Valutazione di incidenza dell’Ente di gestione dell’Area protetta e/o del sito Natura 2000 eventualmente interessati dal Piano). Il soggetto beneficiario “capofila” potrà inviare la richiesta dei pareri con la medesima PEC con cui vengono inviati gli elaborati al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna o, in alternativa, presentare entro i termini la documentazione attestante l’avvenuto inoltro della richiesta dei pareri agli Enti.

Come previsto dalla D.G.R. n. 1537/2015, durante la fase di istruttoria delle proposte di Piano potranno essere richieste dalla Regione integrazioni o modifiche agli elaborati consegnati, anche conseguentemente ai pareri rilasciati dagli Enti di cui sopra.

I contenuti degli elaborati finali verranno quindi concordati con i funzionari del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna responsabili dell’istruttoria tecnica del Piano di gestione forestale e, una volta perfezionati, saranno sottoposti ai conduttori e ai proprietari dei terreni i quali dovranno esprimere il loro assenso al piano.

Per consentire l’approvazione del Piano di gestione forestale, tramite PEC all’indirizzo segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it, dovranno essere consegnati:

1. File in formato .pdf contenenti il piano di gestione forestale e relativa cartografia, i documenti di piano dovranno essere comprensivi di tutti gli elaborati stabiliti in fase di concessione a seguito dell’analisi degli indirizzi tecnico programmatici.
2. Shapefile dei mappali catastali e shapefile delle particelle assestamentali georeferenziate nel sistema di coordinate ETRS89 UTM32 con informazioni tabellari conformi a quanto previsto dalla Determinazione Regionale n. 7001/2016.

3. Banca dati informatizzata compilata con il software “progettobosco” o con la versione regionale semplificata della banca dati in conformità con quanto previsto dalla Det. 7001/2016
4. Quadro sinottico di confronto tra particelle assestamentali e mappali catastali dove per ogni mappale catastale dovrà essere esplicitato il possessore (soggetto partner o appartenente al consorzio) e la relativa superficie boscata o comunque rientrante nella definizione di “foresta” di cui all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13, al netto di eventuali tare, arbusteti, praterie e castagneti coltivati. Il quadro sinottico può essere presente anche nel testo del piano, ma dovrà comunque essere fornito anche in formato di foglio elettronico (excel) per consentire i dovuti controlli in merito alle superfici e ai relativi costi ammissibili. Il foglio elettronico non è dovuto qualora i mappali catastali siano già stati caricati nella banca dati informatizzata di cui al punto 3.
5. Documentazione comprovante l’assenso di tutti i conduttori boschivi coinvolti rispetto al Piano di gestione forestale di cui si chiede l’approvazione e dichiarazione di consapevolezza dei vincoli che deriveranno dall’entrata in vigore del piano. Per i boschi condotti in affitto o comodato le dichiarazioni di assenso dovranno essere rese anche dai proprietari locatori dei terreni assestati (si vedano i fac simile dell’Allegato O). Nel caso di proprietà pubbliche, di società, di proprietà collettive e di piani promossi dai Consorzi forestali l’assenso dovrà essere esplicitato attraverso un atto dell’organo decisionale competente.

Eventuali file con dimensioni e formati particolari, non accettati dalle caselle di posta certificata, dovranno comunque pervenire al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, eventualmente archiviati su supporto CD/DVD e consegnati contestualmente alle versioni cartacee del Piano.

Per quanto riguarda il numero di copie cartacee del piano, dovrà essere prodotta una copia da conservare agli atti presso gli uffici regionali e almeno un’altra copia che al termine dell’iter di approvazione verrà vidimata e riconsegnata al gestore del complesso forestale; in caso di A.T.I., oltre alla copia per gli uffici regionali dovrà essere prodotta almeno una copia per ciascun soggetto aderente al raggruppamento.

Il Piano di gestione forestale sarà approvato dal Direttore Generale Cura del territorio e dell’ambiente previa verifica degli elaborati finali e della documentazione comprovante l’assenso dei gestori dei complessi forestali.

Istanza di chiusura del progetto

Successivamente all’approvazione del Piano di gestione forestale, il beneficiario capofila propone l’istanza di “chiusura del progetto” inserendo sulla piattaforma SIAG gli estremi dell’atto regionale che approva il Piano al fine di avviare la fase istruttoria preliminare alla presentazione delle domande di pagamento.

L’istanza di chiusura del progetto potrà essere presentata solo una volta che si siano concluse le istruttorie riguardanti eventuali varianti e comunicazioni integrative.

L’istanza di chiusura del progetto dovrà comunque essere presentata entro 90 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande di pagamento.

L’istruttoria di chiusura del progetto verrà svolta da funzionari del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna specificatamente individuati per questa funzione e per i controlli amministrativi delle domande di pagamento. Essi, dopo aver caricato a SIAG gli elaborati del Piano di gestione approvato, procederanno con l’analisi del materiale verificando che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi stabiliti dal presente avviso e controllando, tra gli altri, anche i seguenti aspetti:

- che le attività siano state avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno e, per le A.T.I., dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- che siano state rispettate le scadenze fissate dal presente avviso per la presentazione delle proposte di piano;
- che le spese ammissibili per il piano siano maggiori o uguali a 3.500 Euro;
- che il piano di gestione forestale abbia una superficie totale non inferiore a 100 ettari;
- che, rispetto a quanto preventivato al momento della concessione, non siano state fatte modifiche che avrebbero comportato la richiesta di varianti (variazioni nei confini del piano riguardanti più del 10% delle superfici preventivate, modifiche all'elenco delle proprietà riguardanti più del 10% dei mappali elencati inizialmente, modifiche delle attività che comportino riduzioni delle spese superiori al 10% del totale concesso, subentri)
- che, rispetto a quanto preventivato al momento della concessione, la rinuncia di uno o più partner ha provocato una diminuzione del punteggio attribuito al Piano tale da determinare l'esclusione dalla graduatoria delle domande finanziate o sono venute meno le condizioni per l'accesso al contributo (numero minimo di soggetti cooperanti, spesa minima ammissibile e superficie minima).

Fatti salvi i casi descritti al capitolo 17 che necessitano di varianti, a consuntivo le superfici pianificate riconducibili alla definizione di "foresta" (di cui all'art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13) potrebbero comunque risultare inferiori a quelle preventivate al momento della domanda di sostegno: questo comporta una riduzione delle spese massime ammissibili e potrebbe anche comportare una riduzione del contributo rispetto a quanto inizialmente concesso. I funzionari addetti al controllo amministrativo e competenti sull'istruttoria di chiusura del progetto procederanno all'analisi dei documenti di piano presentati e del quadro sinottico di cui al punto 4 precedentemente elencato e stabiliranno a consuntivo gli importi che effettivamente risultano ammissibili a contributo sulla base delle superfici pianificate. Questi importi faranno da riferimento per la successiva presentazione delle domande di pagamento.

Qualora siano prevedibili delle diminuzioni degli importi ammissibili rispetto a quanto preventivato e concesso, le A.T.I., con l'istanza di chiusura del progetto, possono proporre una revisione del piano dei costi con lo scopo di definire autonomamente all'interno del raggruppamento come ripartire le decurtazioni del contributo.

In mancanza di indicazioni da parte dell'A.T.I., qualora durante l'istruttoria regionale di chiusura del progetto si verificasse che il totale del piano dei costi superi l'importo totale ammissibile a consuntivo, si procederà alla ridefinizione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari delle A.T.I. ripartendo le necessarie decurtazioni proporzionalmente alle superfici afferenti a ciascun partner.

Proroghe

Le attività di redazione dei Piani di gestione forestale possono essere ostacolate da imprevisti, condizioni meteorologiche avverse o ritardate per cause non dovute ai beneficiari. Con atto motivato del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente possono essere autorizzate proroghe ai termini fissati con l'atto di concessione per la consegna delle proposte di Piano e per la presentazione delle domande di pagamento Non potranno comunque essere richieste proroghe per periodi superiori a 60 giorni.

Le proroghe, quando debitamente giustificate, verranno concesse per i soli casi strettamente necessari, tenendo in considerazione la compatibilità tra i tempi di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione delle spese all'Organismo pagatore.

Le richieste di proroga devono essere fatte pervenire in forma scritta, al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna. Le richieste dovranno pervenire almeno 30 giorni dalla scadenza del termine che si chiede di prorogare in modo da permetterne l'istruttoria.

20. Presentazione delle domande di saldo e rendicontazione

La liquidazione del finanziamento è subordinata all'approvazione dei Piani di gestione da parte Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

Le domande di pagamento a saldo vengono presentate al Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna sul sistema informativo SIAG da ciascun soggetto beneficiario secondo le modalità definite nella Procedura operativa generale e negli specifici manuali disponibili sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

I beneficiari devono chiedere il pagamento del contributo solo successivamente al completamento dell'istruttoria della chiusura del progetto e comunque entro la scadenza stabilita in fase di concessione o con successive proroghe.

In ipotesi di ritardo rispetto alla data di scadenza stabilita si applicheranno le decurtazioni descritte nel successivo capitolo 23 "Vincoli, revoche e sanzioni", fino alla revoca del contributo concesso.

Ciascun beneficiario presenta una domanda di pagamento per rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del Piano. I soggetti beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno come richiedente unico (ConSORZI forestali, Proprietà collettive, Unioni di Comuni) presentano una domanda di pagamento per tutto il Piano. I soggetti beneficiari appartenenti alle A.T.I. presentano ciascuno la propria domanda di pagamento per la propria quota di spesa, con riferimento alla domanda di sostegno riguardante il raggruppamento complessivo.

Le spese devono essere già state sostenute dal beneficiario alla data di presentazione della domanda di pagamento.

Tutti i pagamenti inerenti al progetto finanziato dovranno essere effettuati esclusivamente tramite procedimento tracciato e conformemente a quanto previsto dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" oggetto dell'intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta del 9 maggio 2019 e approvate dal Decreto Ministeriale n. 6093 del 6 giugno 2019). La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda e deve essere inoltre garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le domande di pagamento verranno presentate sulla base dei Piani di gestione approvati: potranno essere riconosciuti esclusivamente gli importi risultanti ammissibili a seguito dell'istruttoria relativa all'istanza di chiusura del progetto.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo delle spese sostenute per le quali si presenta la richiesta di pagamento;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati;

I soggetti privati dovranno allegare alla domanda di pagamento una dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm. ii., secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione regionale.

I beneficiari soggetti alla normativa appalti dovranno inoltre allegare:

- la check list di autovalutazione relativa all'esecuzione di ciascun contratto sottoscritto per il quale vengono rendicontate spese, corredata della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto,
- gli atti di liquidazione e i mandati quietanzati dalla tesoreria.

Per le A.T.I. le fatture relative alle consulenze dovranno risultare ripartite pro-quota ai singoli beneficiari componenti del raggruppamento coerentemente con il piano dei costi.

Le fatture o gli altri documenti contabili devono essere emessi esclusivamente a carico del singolo partner beneficiario del contributo.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche dovranno essere caricati sulla piattaforma SIAG i file originali delle fatture. Si ricorda che i documenti di spesa e quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono contenere l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e, per i beneficiari tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, il Codice Identificativo di Gara (CIG). Per spese eventualmente sostenute prima del provvedimento di concessione, in mancanza del CUP dovrà essere indicato il numero della domanda di sostegno.

Le spese imputabili per la determinazione del sostegno spettante sono da considerarsi al netto dell'IVA, fatto salvo il caso delle domande delle Unioni di Comuni per le quali, in applicazione all'articolo 69 par. 3, lettera c), sarà riconosciuta anche l'IVA.

21. Istruttoria delle domande di pagamento e liquidazione

L'erogazione dei sostegni spettanti ai beneficiari è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile secondo le modalità indicate nel precedente capitolo 20 e quanto previsto dal capo II del Regolamento (UE) n. 809/2014:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento;
- b) "in loco" a campione.

L'esito positivo dei controlli di cui alle precedenti lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto. Il Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna provvede all'individuazione dei funzionari che effettueranno i controlli di cui alla lettera a) e quelli relativi all'istanza di chiusura del progetto e all'individuazione dei funzionari che effettueranno i controlli di cui alla lettera b).

Le spese liquidabili non potranno comunque superare gli importi stabiliti in fase di concessione.

Il totale delle spese ammesse a liquidazione inoltre non potrà superare le spese massime ammissibili calcolate secondo i parametri stabiliti dalla metodologia regionale relativa all'elaborazione dei piani (di cui alla D.G.R. 1537/2015) e dipendenti quindi dal quantitativo di superfici forestali effettivamente assestate dal piano di gestione approvato. A tal fine preventivamente alle domande di pagamento, con l'istruttoria dell'istanza di chiusura del progetto sono stati stabiliti, attraverso l'analisi degli elaborati di piano, gli importi che effettivamente risultano ammissibili a contributo sulla base delle superfici pianificate.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle spese ammesse in sede di concessione superi di oltre il 10% l'importo ammesso a seguito dei controlli sulla domanda di pagamento, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, sulla base dell'esito dei controlli effettuati sulle domande di pagamento, procederà, con atti formali del Responsabile del Servizio, ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA che effettuerà l'erogazione del contributo.

22. Controlli

Tutti i controlli delle domande di sostegno, variante e pagamento verranno eseguiti ai sensi di quanto previsto agli artt. 48 e seguenti del Regolamento (UE) n. 809/2014 nonché di ogni altra normativa nazionale e comunitaria in materia e dalle disposizioni di AGREA secondo le modalità definite negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività e delle procedure adottate.

AGREA effettua i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento, mediante delega di funzioni al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

23. Vincoli, revoche e sanzioni

Vincoli

Successivamente all'approvazione del Piano di gestione forestale trovano applicazione fino alla sua naturale scadenza (10 o 15 anni) le determinazioni e le prescrizioni approvate. Eventuali varianti al Piano di gestione forestale potranno essere approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018.

Revoche e sanzioni

In fase di concessione, la mancata conferma entro i termini e la mancata presentazione degli atti costitutivi comportano la decadenza dal finanziamento previsto con l'atto di approvazione della graduatoria.

In esito ai controlli in fase di pagamento, il contributo concesso può essere oggetto di riduzione o di revoca totale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, L.R. n. 15/1997, in caso di revoca è prevista l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura; nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'eventuale esclusione dalle suddette agevolazioni.

Relativamente alle A.T.I., la riduzione o revoca del contributo, e le conseguenze di cui alla LR 15/1997, sono disposte per ciascun soggetto beneficiario per la quota di rispettiva pertinenza.

Il soggetto beneficiario incorre nella **revoca** totale dei contributi concessi, qualora:

- si perdano i requisiti richiesti per l'ammissibilità al sostegno durante l'esecuzione delle attività;
- non si rispettino gli obblighi e i vincoli imposti dal presente avviso;
- vengano rilasciate dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- si realizzino le attività in modo difforme rispetto alle finalità dell'operazione;
- si realizzi il Piano di gestione forestale in maniera difforme alla normativa vigente, alla metodologia regionale di riferimento e a quanto previsto dal presente avviso tanto che non sussistano i presupposti che consentano di approvare gli elaborati prodotti e proposti per il piano di gestione forestale;
- i controlli ispettivi effettuati dalla Regione siano negativi ovvero siano impediti nel loro regolare svolgimento in loco;

- il Piano di gestione forestale copra una superficie totale inferiore a 100 ettari;
- la spesa finale rendicontata complessivamente dai partner e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile prevista dal presente avviso;
- risulti dalla documentazione presentata per la rendicontazione delle spese che non è possibile ricondurre in modo univoco e coerente i giustificativi di spesa e di pagamento alle attività realizzate (ad esempio per mancata indicazione dei codici identificativi CUP).
- a seguito del ritiro o del fallimento del beneficiario capofila delle A.T.I.;
- si accerti che le variazioni che avrebbero necessitato di richiesta di variante (variazioni nei confini del piano riguardanti più del 10% delle superfici preventivate, modifiche all'elenco delle proprietà riguardanti più del 10% dei mappali elencati inizialmente, modifiche delle attività che comportino riduzioni delle spese superiori al 10% del totale concesso, subentri) avrebbero provocato una diminuzione dei punteggi di priorità attribuiti alla domanda di sostegno tale da determinare l'esclusione della stessa dalla graduatoria delle domande finanziate;
- si accerti che la rinuncia di uno o più partner ha provocato una diminuzione del punteggio attribuito al Piano tale da determinare l'esclusione dalla graduatoria delle domande finanziate o sono venute meno le condizioni per l'accesso al contributo (numero minimo di soggetti cooperanti, spesa minima ammissibile e superficie minima);
- per inadempienze rispetto a quanto previsto dalla normativa sugli appalti per le quali la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1424/2019 prevede la revoca del contributo;
- nel caso in cui non siano state presentate le proposte di Piano entro il termine stabilito alla concessione del finanziamento (pari a 450 giorni continuativi dall'atto di concessione, salvo proroghe) e siano trascorsi anche gli ulteriori successivi 30 giorni nell'ambito dei quali sono comunque previste le riduzioni descritte successivamente;
- nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di pagamento entro il termine stabilito alla concessione del finanziamento (pari a 720 giorni continuativi dall'atto di concessione, salvo proroghe) e siano trascorsi anche gli ulteriori successivi 25 giorni nell'ambito dei quali sono comunque previste le riduzioni descritte successivamente;
- il soggetto beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

Il soggetto beneficiario incorre nella **riduzione** del contributo concesso qualora:

- in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2 (trovano applicazione le sanzioni stabilite dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016);
- per inadempienze rispetto a quanto previsto dalla normativa sugli appalti per le quali la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1424/2019 prevede la riduzione del contributo;
- nel caso di presentazione tardiva delle proposte di piano (e cioè successivamente al termine di 450 giorni continuativi dall'atto di concessione del finanziamento, salvo proroghe) per la quale è applicata una sanzione pari all'1% del contributo per giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni di calendario;
- nel caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento in sede di liquidazione del contributo (e cioè successivamente al termine di 720 giorni continuativi dall'atto di concessione del finanziamento, salvo proroghe) per la quale è applicata una sanzione pari

all'1% del contributo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, fino ad un massimo di 25 giorni di calendario;

- nel caso in cui l'importo richiesto dal beneficiario in domanda di pagamento superi di oltre il 10% l'importo ammesso a seguito dei controlli sulla domanda di pagamento, trova applicazione la sanzione di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Non si applica la suddetta sanzione se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente alla Regione di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se la Regione accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Per le presentazioni tardive e negli altri casi in cui esso è applicabile è fatto salvo il riconoscimento della causa di forza maggiore per le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, documentate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come specificate dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e nella procedura di AGREA.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, la documentazione relativa deve essere comunicata all'Amministrazione regionale entro i 15 giorni successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

24. Responsabile del procedimento amministrativo e informazioni

Il Responsabile del procedimento è il titolare di Posizione Organizzativa "Piani di Assestamento Forestali pubblici e privati e coordinamento delle basi informative di settore".

La struttura competente per l'accesso agli atti e responsabile dell'istruttoria è il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna.

Le informazioni relative al presente avviso pubblico, con la relativa modulistica, nonché eventuali comunicazioni successive saranno disponibili sul sito internet dell'Amministrazione regionale nelle pagine web della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca dedicate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni non disponibili sul sito, occorre inviare la richiesta scritta all'indirizzo mail: psrtutelaforeste@regione.emilia-romagna.it .